

News

a cura di [sldm](#) STUDIO LEGALE DEHÒ MASSERELLI



IN QUESTO NUMERO

Focus:	2
• La prima legge al mondo sull'intelligenza artificiale, l'AI Act	
Novità legislative:	3
• Lo schema di decreto legislativo correttivo della c.d. riforma Cartabia	
• Grandi imprese in stato di insolvenza – nuova procedura	
Prassi:	4
• Rapporto biennale rapporto 2022 – 2023	
• INL: Nota esplicativa D.L. 19/2024	
• Agenzia Entrate – Circ. n. 5/E del 07/03/24: le novità 2024 per redditi da lavoro dipendente	
• Garante della Privacy: linee guida per la conservazione delle password	
• Grandi Imprese in stato di Insolvenza – nuova procedura	
CCNL:	7
• Ccnl Chimica Industria – Aumento minimi retributivi	
• Cooperative sociali: ratifica del rinnovo	
• CCNL Alimentari industria: sottoscritto l'accordo di rinnovo	
Sentenze:	8
• Lavoro	
• Condominio	
• Assicurazioni – Circolazione stradale – Danno e responsabilità	
• Fallimentare	
• Bancario	

FOCUS



LA PRIMA LEGGE AL MONDO SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, L'AI ACT

Il Parlamento europeo ha approvato ad ampia maggioranza (523 voti favorevoli, 46 voti contrari e 49 astenuti) la prima legge al mondo sull'intelligenza artificiale, l'AI Act. Si tratta della prima normativa che mira a garantire lo sviluppo etico e responsabile dell'IA, ponendo la sicurezza e i diritti umani al centro. Il Parlamento europeo non intende quindi porre un freno all'innovazione, ma solo assicurarsi che i sistemi di intelligenza artificiale siano sicuri, trasparenti, tracciabili, non discriminatori, oltre che rispettosi dell'ambiente.

La legge stabilisce innanzitutto i limiti e divieti, ossia cosa le applicazioni di IA non possono fare, per i sistemi c.d. ad alto rischio, come la sorveglianza di massa e i sistemi di punteggio sociale. Si pensi alla classificazione biometrica, all'estrapolazione indiscriminata di immagini facciali da internet o da registrazioni di sistemi di telecamere a circuito chiuso per creare banche dati di riconoscimento facciale, ancora a sistemi di riconoscimento delle emozioni applicati ai luoghi di lavoro o nelle scuole, così come sistemi di credito sociale, o pratiche di polizia predittiva, basate esclusivamente sulla proliferazione o sulla valutazione delle caratteristiche di una persona (es. etnia). Si vuole evitare che i sistemi di intelligenza artificiale possano essere utilizzati per manipolare il comportamento umano o per sfruttare la vulnerabilità della persona. A queste limitazioni sono previste delle eccezioni per le forze dell'ordine per i casi di ricerca di persone scomparse e per la prevenzione di attacchi terroristici; anche in questi casi sarà comunque necessaria una previa autorizzazione giudiziaria e/o amministrativa e la stessa dovrà essere rilasciata per un uso limitato nel tempo e nello spazio.

Il regolamento dovrà essere sottoposto alla verifica finale dei giuristi-linguisti ed essere adottato definitivamente prima della fine della presente legislatura. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale entrerà in vigore dopo 20 giorni e inizierà ad applicarsi 24 mesi dopo l'entrata in vigore, che sarà, pertanto, graduale, con le prime restrizioni attive entro 6 mesi.

Il correlatore della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori Brando Benifei durante il dibattito conclusivo prima dell'approvazione del Ai Act ha dichiarato: *“Dopo due anni intensi di lavoro siamo finalmente riusciti ad approvare la prima legge vincolante al mondo sull'intelligenza artificiale, volta a ridurre i rischi e aumentare opportunità, combattere la discriminazione e portare trasparenza. Grazie al Parlamento europeo, le pratiche inaccettabili di IA saranno proibite in Europa. Tuteliamo i diritti dei lavoratori e dei cittadini. Dovremo ora accompagnare le aziende a conformarsi alle regole prima che entrino in vigore. Siamo riusciti a mettere gli esseri umani e i valori europei al centro dello sviluppo dell'IA”.*

L'AI Act sancisce un importante precedente a livello globale, aprendo la strada a una regolamentazione più diffusa dell'intelligenza artificiale.

NOVITÀ LEGISLATIVE

LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO DELLA C.D. RIFORMA CARTABIA

Presentato alla Camera il 6 marzo 2024 lo schema di decreto legislativo correttivo della c.d. riforma Cartabia, che apporta modifiche al codice civile, al codice di procedura civile, alle relative disposizioni di attuazione e ad alcune leggi speciali, secondo le direttrici della legge delega (art. 1 L. 206/2021).

L'obiettivo dell'intervento è quello di risolvere le difficoltà applicative e i contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della recente riforma del processo civile, nonché disposizioni di coordinamento alla legislazione vigente, rinviando poi ad un secondo intervento ulteriori valutazioni legate alla legge delega che permette di adottare entro la data del 1° novembre 2024, di più decreti legislativi correttivi.

In sintesi, ecco gli interventi previsti nel decreto correttivo della riforma Cartabia legato agli impegni assunti in sede di PNRR:

- implementazione della digitalizzazione del processo, semplificando gli adempimenti a carico delle parti e delle cancellerie ed eliminando adempimenti ormai superati;
- semplificazione delle notificazioni a mezzo PEC in ottica di ampliamento dello strumento;
- nuova formulazione dell'art. 171-bis c.p.c. per rendere più chiara la successione degli adempimenti posti a carico del giudice nella fase introduttiva del processo;
- ampliato l'impiego del rito di cognizione semplificato, che consente una notevole riduzione dei tempi del processo;
- agevolato il recupero dei crediti attraverso il celere strumento del decreto ingiuntivo;
- estensione ai procedimenti già pendenti della possibilità di emettere ordinanze anticipatorie di accoglimento delle domande manifestamente fondate (art. 183-ter c.p.c.).



GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA - NUOVA PROCEDURA

Sulla GU n. 27 del 2 febbraio scorso è stato pubblicato il testo del decreto-legge recante le Disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Il decreto-legge si compone di 5 articoli e mira a dettare «*misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria*»

PRASSI

RAPPORTO BIENNALE 2022-2023

I datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti (sia in relazione al complesso delle unità produttive, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti) sono obbligati a redigere un rapporto biennale relativo al personale maschile e femminile.

Non è escluso che anche le imprese con un numero inferiore di dipendenti possano comunque, volontariamente, decidere di presentare tale rapporto biennale.

Il biennio 2022-2023 sarà il prossimo oggetto di rapporto, e sarà da compilare e trasmettere telematicamente attraverso il portale Servizi Lavoro, entro il 30 aprile 2024 (salvo proroghe).



In merito al contenuto, il rapporto deve includere una serie di dati, ed in particolare:

- i dati generali dell'azienda;
- il CCNL applicato ed eventuale contrattazione di secondo livello;
- informazioni sul numero degli occupati (occupazione totale, promozioni, assunzioni, cessazioni, trasformazioni, formazione del personale effettuata - il tutto diviso per genere e categoria);
- informazioni su processi e strumenti di selezione del personale, accesso alla qualificazione professionale e manageriale, misure di conciliazione e criteri di progressione;
- retribuzione percepita dai lavoratori, suddivisi per categoria professionale e livello di inquadramento (nonché per genere) all'inizio del biennio e al termine dello stesso.

La mancata trasmissione - anche dopo l'invito alla regolarizzazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro competente per territorio - comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520; se l'inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda. La trasmissione di dati incompleti o mendaci, verificata e accertata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

INL: NOTA ESPLICATIVA DL 19/24

La Direzione Centrale coordinamento giuridico, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 521 del 13 marzo 2024, con la quale ha fornito alcune indicazioni circa le novità contenute nel Decreto Legge n. 19/2024 e in particolare in materia di:

- DURC e regolarità contributiva (art. 29, comma 1);
- Appalto e distacco (art. 29, comma 2);
- Aumento dell'importo massimizzazione per lavoro "nero" (art. 29, comma 3);
- Sanzioni appalto e somministrazione illecita (art. 29, commi 4 e 5);
- Imprese agricole e attività stagionali (art. 29, comma 6);
- Lista di conformità (art. 29, commi 7-9);
- Verifica della congruità (art. 29, commi 10-13);
- Incentivi lavoro domestico (art. 29, commi 15-18);
- Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (art. 29, comma 19);
- Sanzioni civili per omissione/evasione contributiva (art. 30);
- Implementazione degli organici ispettivi (art. 31, commi 1-9);
- Efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 31, comma 10);
- Incentivazione del personale ispettivo (art. 31, comma 11);
- Rispristino ruoli ispettivi INPS e INAIL (art. 31, comma 12).



AGENZIA ENTRATE – CIRC. N. 5/E DEL 7.03.2024: LE NOVITÀ 2024 PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e dal decreto Anticipi (DI n. 145/2023) in materia di redditi di lavoro dipendente.

La circ. n. 5/E del 07.03.2024 offre una disamina delle nuove misure pensate per colmare la riduzione del potere di acquisto delle retribuzioni attraverso :

1. Innalzamento della soglia e ampliamento della gamma di beni e servizi prestati e somme erogate o rimborsate ai lavoratori nell'ambito del rapporto di lavoro oggetto di esenzione fiscale (cd. fringe benefit);
2. Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale nella misura del 15 per cento della retribuzione lorda corrisposta per il lavoro straordinario notturno o festivi;
3. Riduzione dal 10 al 5 per cento dell'aliquota sostitutiva agevolata sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d'impresa;
4. Effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione.

GARANTE DELLA PRIVACY: LINEE GUIDA PER LA CONSERVAZIONE DELLE PASSWORD



Il Garante per la privacy ha fornito le linee guida per l'archiviazione, la conservazione e l'utilizzo delle password. La rilevanza del citato documento trae origine dalla sempre crescente frequenza di attacchi di tipo informatico a fronte della generalizzata diffusione di servizi informatici (ed annessi portali), accessibili previo percorso di autenticazione.

Il documento pone, quindi, l'attenzione sulla necessità di utilizzare robuste funzioni crittografiche di password hashing.

Nei vari capitoli che lo compongono, il documento si prefigge anzitutto di definire il concetto (e sulle proprietà che debbono caratterizzarlo) di password hashing, per poi indicare gli algoritmi più comunemente utilizzati, e quelli maggiormente raccomandati (ed annessi parametri).



CCNL

CCNL CHIMICA INDUSTRIA – AUMENTO MINIMI RETRIBUTIVI

In data 8 gennaio 2024 è stata sottoscritta l'intesa per l'aumento dei minimi retributivi del Ccnl per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl.

Tenuto conto degli ultimi dati inflattivi pubblicati dall'Istat, le parti hanno concordato di anticipare al 1° gennaio 2024 l'erogazione degli aumenti contrattuali e l'inserimento nel Tem degli importi prelevati dall'Edr, già previsti dall'accordo 13 giugno 2022, con decorrenza luglio 2024.

COOPERATIVE SOCIALI: RATIFICA DEL RINNOVO

Con il verbale di accordo 5 marzo 2024 AGCI Imprese sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop sociali con FP CGIL, FP Cisl, Fisascat Cisl, Uil FPL e Uiltucs hanno sciolto la riserva sull'ipotesi di accordo 26 gennaio 2024 di rinnovo del c.c.n.l. per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo, che diventa pertanto efficace. Con la ratifica le Parti hanno fornito nuove tabelle retributive, aggiornate a seguito di una verifica tecnica congiunta.

CCNL ALIMENTARI INDUSTRIA: SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI RINNOVO

Sottoscritto in data 1° marzo 2024 l'accordo di rinnovo del CCNL Alimentari Industria per il periodo 2023 – 2027 da parte di tutte le sigle datoriali e da FAI – CISL, FLAI – CGIL e UILA – UIL.

Viene anzitutto previsto un incremento del trattamento economico, da realizzarsi in più step, che a regime sarà pari a 280 € e che vedrà il primo riconoscimento nel periodo di competenza novembre 2023.

Il raggiungimento del complessivo incremento del trattamento economico verrà raggiunto nel corso del 2027, quando a partire da gennaio verrà riconosciuta l'ultima tranche per quanto concerne il Trattamento Economico Minimo, mentre da settembre dello stesso anno sarà erogato l'ulteriore valore a titolo di IAR (Incremento Aggiuntivo della Retribuzione).

Sotto il profilo del welfare, viene incrementata la contribuzione al Fondo FASA, così come la percentuale di contribuzione a carico azienda connessa all'eventuale obbligo nei confronti del Fondo Alifond.

Sono, poi, incrementante le riduzioni orario di lavoro, in fase di prima applicazione nei confronti di lavoratori che svolgono la prestazione con determinate modalità a turni, con successiva estensione generalizzata.

Viene, poi, fissata nel 25% (rispetto ai rapporti a tempo indeterminato) la soglia di contratti a tempo determinato, staff leasing e somministrazione.

Viene, inoltre, previsto un innalzamento delle ore di congedo parentale volte a favorire l'ingresso in asili nido.

Particolari previsioni, anche attraverso delega alla contrattazione di secondo livello, potranno poi essere introdotte a favore di lavoratrici madri e donne vittime di violenza.



SENTENZE



LAVORO

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 6468/2024: RAPPORTO DI LAVORO E USO PERMESSI EX L. 104/92

La Cassazione ribadisce che l'utilizzo da parte del lavoratore dei permessi ex lege n. 104 per attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, violando le finalità per cui il beneficio è concesso, costituisce giusta causa di licenziamento.

L'assenza dal lavoro per usufruire del permesso deve essere in relazione diretta con l'assistenza del disabile, ricordano i giudici in quanto la normativa di riferimento non prevede la possibilità di utilizzare il permesso per motivi diversi da quelli propri della funzione cui l'assenza è preordinata.

In questo contesto è legittimo il controllo del dipendente da parte del datore di lavoro per mezzo di agenti investigativi: il controllo demandato all'agenzia è legittimo se non ha per oggetto l'adempimento della prestazione, ma la verifica di comportamenti che possono configurare ipotesi penalmente rilevanti o integrare attività fraudolente.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV., 01/03/2024, N. 5485: TERMINE DEL CCNL NON PROROGABILE PER IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

La Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro non può avvalersi di una seconda contestazione per prorogare o sospendere unilateralmente i termini fissati dalla contrattazione collettiva per l'irrogazione di sanzioni riferite ad altra contestazione nell'ambito di una procedura disciplinare avviata in precedenza per la quale il lavoratore abbia fornito le proprie giustificazioni.

Di conseguenza il licenziamento comminato oltre il termine previsto dal CCNL è del tutto ingiustificato.

CASSAZIONE: L'INDENNITÀ RISARCITORIA NON ESCLUDE IL DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO

Con l'Ordinanza n. 3247 del 05.02.24, la Cassazione afferma che la tutela indennitaria risarcitoria, riconosciuta giudizialmente in caso di recesso illegittimo, non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche l'indennità di mancato preavviso, che non ha finalità risarcitoria, ma è volta a consentire al dipendente di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita della situazione occupazionale.

Secondo la Cassazione il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze della interruzione del rapporto per chi subisce il recesso.

In particolare, per la sentenza, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, la predetta indennità - stante la diversità di funzioni - non è incompatibile con la prestazione che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma la debenza di entrambe le indennità.

CONDOMINIO



TRIBUNALE DI PALERMO, SENTENZA N. 1261/2023 E TRIBUNALE DI NAPOLI, SENTENZA N. 11490/2023

Assemblea in videoconferenza: in assenza di regolamento condominiale o di consenso scritto dei condomini è da annullare.

Davanti ai Tribunale di merito sempre più spesso si assiste a procedimenti instaurati dai condomini che lamentano la nullità o annullabilità delle assemblee tenute in videoconferenza.

Il Tribunale di Palermo ha affermato che l'articolo 66 delle disp. att. c.c. consente di svolgere le assemblee in via telematica, ma con il necessario e preventivo consenso della maggioranza dei condomini.

L'amministratore, quindi, prima di convocare l'assemblea in teleconferenza, deve avere il consenso espresso e scritto della maggioranza dei partecipanti per ogni singola riunione.

Questo anche se l'anzidetta norma nulla precisa in ordine alla forma del consenso preventivo, che però si ritiene debba essere espresso per iscritto, dovendo l'amministratore fornirne prova a tutti i partecipanti all'assemblea. Sul punto, sarebbe sufficiente una lettera semplice, una raccomandata, una mail o una pec.

Nel caso specifico l'amministratore non aveva provato il preventivo consenso della maggioranza dei condomini allo svolgimento telematico dell'assemblea, non potendosi desumere tale consenso da un comportamento tacito di coloro che avevano partecipato alla riunione condominiale.

Quindi, tutte le delibere assunte sono state annullate dal Tribunale palermitano.

Anche il Tribunale di Napoli ha ritenuto che la delibera assembleare era viziata, perché assunta nel corso di assemblea svoltasi in parte in presenza ed in parte in videoconferenza (modalità mista), in assenza del preventivo consenso della maggioranza dei condomini ovvero di un'esplicita previsione del regolamento condominiale in tal senso, con conseguente annullamento della delibera.



ASSICURAZIONI - CIRCOLAZIONE STRADALE - DANNO E RESPONSABILITÀ



CORTE COSTITUZIONALE, 07/03/2024, N.35

Sollevata questione di legittimità costituzionale sul blocco del rilascio di nuove autorizzazioni.

Va sollevata questione di legittimità dell'art. 10-bis, c. 6 d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, nella parte in cui dispone il divieto, che dura ormai da più di cinque anni, di rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente (NCC), fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale, atteso che la suddetta norma ha consentito la possibilità di bloccare per un tempo del tutto ingiustificato il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del relativo servizio, dovendosi escludere che sia riconducibile a un motivo di utilità sociale o a un interesse della collettività, apparendo piuttosto rispondere a un'istanza protezionistica.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI CIVILE, ORDINANZA 7 OTTOBRE 2022, N. 29300

Infortunio sul lavoro - Infortunio in itinere - Istituti

È requisito indispensabile per l'indennizzabilità dell'infortunio la sussistenza della causa o, almeno, dell'occasione di lavoro. Tra prestazione lavorativa e l'evento vi deve essere un nesso di derivazione eziologica quanto meno mediata ed indiretta, essendo l'evento dipendente dal rischio inerente all'attività lavorativa o connesso al compimento di tale attività. Nel caso dell'infortunio in itinere, il rischio tutelato è invece quello derivante dallo spostamento spaziale del lavoratore eseguito in connessione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Corte d'Appello Cagliari, sez. II Civile, sentenza 15 novembre 2023 n. 355

Circolazione stradale - Scontro tra veicoli - Accertamento della responsabilità civile per colpa di uno dei conducenti - Mancanza di superamento della presunzione del concorso di colpa

In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. Dovrà quindi essere accertato che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.

CORTE D'APPELLO NAPOLI, SEZIONE 9, CIVILE - SENTENZA DEL 2 GENNAIO 2024 N. 5

Risarcimento del danno conseguente ad eventi atmosferici

In tema di risarcimento danni, il risarcimento dei danni causati da eventi atmosferici prevede due condizioni ovvero che gli effetti dannosi siano riscontrabili su una pluralità di edifici o proprietà circostanti e che, in caso di danni da bagnamento alle parti interne del fabbricato, l'acqua sia penetrata a causa di rotture, brecce o lesioni causate dalla violenza degli eventi atmosferici.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE U, CIVILE - ORDINANZA 29 FEBBRAIO 2024 N. 5441

Danno da responsabilità precontrattuale in materia di appalto - Giurisdizione

La domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale proposta da una stazione appaltante nei confronti del soggetto affidatario di lavori o servizi pubblici appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Trattasi, infatti, di domanda afferente non alla fase pubblicistica della gara ma a quella prodromica, nella quale viene denunciata la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. In tale ipotesi, il giudice ordinario è chiamato a decidere di una controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo, la cui lesione non sia stata conseguente ad un procedimento amministrativo di affidamento di lavori o servizi pubblici, ma soltanto occasionata da questo.

FALLIMENTARE

CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, 12.02.2024, N. 3839

Fallimento - stato passivo - Nota di iscrizione ipotecaria

In tema di accertamento del passivo in sede fallimentare, la nota di iscrizione ipotecaria costituisce un documento indefettibile ai fini della prova della garanzia ipotecaria del credito così insinuato, non altrimenti surrogabile da parte del richiedente l'ammissione.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV., 28/02/2024, N. 5316

Appalto - ausiliari dell'appaltatore - procedura concorsuale - responsabilità solidale

Le prestazioni accessorie rese dalla società datrice di lavoro, a favore di altra società, in quanto socia della stessa, ed aventi contenuto omogeneo a quello delle prestazioni di lavoro rese dai dipendenti a favore della prima, non hanno rilevanza nei confronti dei lavoratori, in quanto quest'ultimi restano terzi rispetto al rapporto societario. Si configura quindi tra la società datrice di lavoro e l'altra società, rispetto ai lavoratori, un rapporto di appalto di servizi; ne consegue che il committente è obbligato solidalmente alla corresponsione dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore, ex art. 29 del d.lgs. 276 del 2003, per cui deve escludersi che l'azione diretta proposta nei confronti della società committente possa essere dichiarata improcedibile ove venga aperta una procedura concorsuale nei confronti della società appaltatrice, non ricorrendo alcun rapporto di inscindibilità tra le azioni esperibili nei confronti delle due società.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, 07/02/2024, N. 3462

Revocatoria ordinaria - Azione

L'azione revocatoria ordinaria investe l'atto dispositivo compiuto dal debitore al fine di conseguire la declaratoria d'inefficacia nei confronti del creditore istante. Se esperita dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 66 della legge fallimentare contro l'atto dispositivo del fallito, l'azione serve a conseguire la declaratoria di inefficacia nei confronti di tutti i creditori del medesimo. L'eventus damni della revocatoria è pacificamente ravvisabile non soltanto quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi una maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva di un credito.



BANCARIO

IL GIUDIZIO DI DIVISIONE DEI BENI DEL COMPROPRIETARIO FALLITO E LA TUTELA DEL CREDITORE IPOTECARIO NEI CONFRONTI DEI COMPROPRIETARI

Segnaliamo un recentemente provvedimento emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Quarta Civile all'esito del giudizio di divisione promosso dalla Curatela di un fallimento, al fine di ottenere lo scioglimento della comunione e la divisione giudiziale di beni immobili, di cui il fallito era comproprietario.

In tale giudizio il creditore ipotecario si era costituito per esercitare i diritti di cui all'art. 1113 c.c. relativamente ai beni sui quali aveva iscritto ipoteca e per chiedere la ripartizione del ricavato della vendita, tenuto conto dei vincoli costituiti su tali immobili, fino al totale soddisfacimento del credito vantato.

All'esito della vendita dei beni immobili, il Tribunale ha predisposto il progetto di divisione ai sensi dell'art. 789 c.p.c. e, quanto al diritto di credito vantato dal Creditore ipotecario ha ritenuto che le "somme da assegnare ai comproprietari devono intendersi gravate da pegno in favore del creditore ipotecario, che potrà procedere esecutivamente, in danno ai comproprietari, nelle forme del pignoramento presso terzi (e nel rispetto dei principi affermati da Cass. n. 8877/2020), al fine di vedersi assegnare in tutto o in parte e, comunque, nei limiti della garanzia ipotecaria spettante sui beni subastati, gli importi predetti formalmente spettanti ai comproprietari, non potendosi invece procedere alla soddisfazione dei crediti nell'ambito del giudizio di divisione (cfr. Cass. n. 10067/2020, punti H) e I) della motivazione e Cass. n. 5718/1987)."

Alla luce di ciò, il Tribunale di Milano ha quindi assegnato ai comproprietari (non falliti) le somme corrispondenti alle rispettive quote gravate da pegno in favore del creditore ipotecario, con facoltà dei comproprietari di ottenere il pagamento solo per la parte che non sarà assegnata a quest'ultimo nella procedura di espropriazione presso terzi che quest'Ultima dovrà avviare per ottenere soddisfazione dei propri crediti.

CORTE APPELLO ROMA SEZ. I, 05/10/2023, N. 6367

Sui termini entro i quali il cliente può richiedere alla Banca la documentazione del proprio conto corrente

In materia di conto corrente bancario, la determinazione del correntista circa il momento - precedente all'instaurazione della causa da avverso l'istituto di credito (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art. 210 cod. proc. civ. se avanzata, ricorrendone i presupposti, nello stesso procedimento) o in pendenza della medesima - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione di cui all'art. 119, co. 4, D.lgs. 385/1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di siffatta documentazione, non solo del termine (di 90 giorni) cui ha diritto la banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello stabilito, per le preclusioni istruttorie, con le relative conseguenze qualora questo non venga osservato, fatta salva, tuttavia, in questo ultimo caso, la possibilità di valutare-caso per caso- se il comportamento del correntista possa considerarsi meritevole di tutela attraverso l'istituto della rimessione in termini.

CORTE D'APPELLO FIRENZE, SEZ. II, SENTENZA 14 APRILE 2023, N. 765

Contratto di mutuo - Metodo alla francese - Interessi calcolati sulla quota capitale via via decrescente - Assenza di anatocismo

In tema di contratto di mutuo, il metodo di ammortamento c.d. "alla francese" comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo.



Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a newsletter@sldm.it

Grazie per l'attenzione